



Milano li, 22 Maggio 2026
Prot. n. 68 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 25

OGGETTO: ALBO - Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 - Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Con la circolare in oggetto, l'Albo chiarisce le regole per il trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o ad uso pubblico sono legalmente classificati come **rifiuti urbani**. Questa qualifica giuridica deriva dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) ed è già stata sancita da precedenti atti ministeriali, come la Circolare del 2021 e l'Interpello del 2023. Di conseguenza, tali scarti mantengono lo status di rifiuti urbani anche per tutti gli adempimenti legati alla **tracciabilità** durante la loro gestione e il loro trasporto.

I Comuni hanno l'obbligo tassativo di rimuovere i rifiuti abbandonati sul territorio pubblico quando l'autore del fatto resta ignoto o non interviene. Questa responsabilità sussiste per qualsiasi tipo di scarto, indipendentemente dalla sua origine o classificazione originaria. Pertanto, anche se i materiali abbandonati erano inizialmente classificati come rifiuti speciali, il Comune deve comunque farsi carico della loro rimozione e del successivo smaltimento.

Come evidenziato nella circolare ANGA, le istruzioni operative per gestire i rifiuti abbandonati si trovano nelle Linee Guida nazionali del SNPA (Delibera 105/2021), approvate con il Decreto Ministeriale n. 47/2021. Questo testo ufficiale recepisce e richiama le specifiche linee guida per la rimozione create dall'ARPA Campania e aggiornate al 14 febbraio 2020.

Le Linee Guida consentono la **classificazione a vista** dei rifiuti abbandonati da ignoti solo se sono palesemente non pericolosi, facilmente gestibili e inclusi nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 marzo 2026 per la Categoria 1. Questa procedura semplificata è invece **vietata** e richiede analisi approfondite per: Rifiuti combustibili; Materiali potenzialmente contenenti amianto; Scarti con elementi sospetti (nel contenuto o imballaggio); Rifiuti non identificabili visivamente (eterogenei o con codici EER a specchio).

La "**classificazione a vista**" può applicarsi anche ai rifiuti abbandonati classificati come pericolosi assoluti a patto che siano completamente omogenei e identificabili con certezza tramite l'assegnazione consapevole di uno specifico codice EER.



L'utilizzo dei veicoli iscritti nelle categorie 4 e 5 per il trasporto dei rifiuti speciali assicura requisiti tecnici più mirati e idonei rispetto alle caratteristiche dei materiali movimentati mentre l'identificazione precisa del rifiuto tramite il codice EER permette di stabilire l'esatto impianto di recupero o smaltimento a beneficio della massima sicurezza per l'ambiente.

In coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria dell'Albo l'idoneità tecnica dei mezzi e la professionalità degli operatori consentono alle ditte incaricate dai Comuni o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani di raccogliere i rifiuti abbandonati utilizzando anche veicoli iscritti nelle categorie 4 e 5 provvedendo all'attribuzione del corretto codice EER caso per caso.

❖ **Si allega integralmente la Circolare dell'Albo n. 3 del 21 maggio 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci